

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di, in Napoli,
presso la sede (P.I. e C.F.), in
prosieguo denominata Azienda o, in persona del
..... domiciliato per la
carica presso la sede legale, in Napoli, alla Via Argine n. 929,
da una parte

E

la Società (C.F. - P.IVA), con sede legale in,
alla Via n., nella persona del
....., nato a, il giorno, domiciliato per la carica presso
la sede legale di detta Società, in prosieguo denominata semplicemente
Impresa o appaltatore,

dall'altra parte

PREMESSO CHE

- ABC Napoli Azienda Speciale (giusto mandato con rappresentanza sottoscritto in data 14/04/2014 - *Net Service*) ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto: CIG con bando di gara pubblicato nella GUUE n. ... del ... e nella GURI n. ... del ...;
- l'ammontare complessivo dell'appalto è stato stimato in € 3.365.800,00 (tremilionitrecentosessantacinquemilaottocento/00), IVA (4%) compresa, suddiviso in due lotti, ovvero: Lotto 1, riferito ai buoni pasto da distribuire al personale di ABC Napoli ed al personale in servizio presso l'impianto di Coroglio, di importo a base pari ad € 2.773.800,00

Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto.
PA 122/2014. CIG

(duemilionesettecentosettantatremilaottocento/00) e Lotto 2, riferito al personale della Società Net Service S.r.l. di importo pari ad € 592.000,00 (cinquecentonovantaduemila/00);

- i quantitativi di buoni pasti stimati per il Lotto 1 ammontano a n. 271.500 buoni pasto del valore facciale di € 10,00 e n. 12.000 buoni pasto del valore facciale di € 4,90;
- i quantitativi di buoni pasti stimati per il Lotto 2 ammontano a n. 59.200 buoni pasto del valore facciale di € 10,00;
- la durata dell'appalto è stimata in n. 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal luglio 2014, per il Lotto 1 e in n. 32 (trentadue) mesi, decorrenti dal novembre 2014, per il Lotto 2;
- il termine finale di esecuzione dell'appalto, per entrambi i lotti, è previsto a giugno 2017, fette salve eventuali variazioni del valore facciale del buono pasto determinate da intervenute mutazioni giuridico-normative ovvero a seguito di accordi contrattuali di 2° livello;
- nel caso di diminuzione del valore facciale del buono pasto, il termine finale di esecuzione del relativo contratto sarà posticipato per il periodo, espresso in mesi, commisurato alla nuova capienza contrattuale residua;
- alla procedura di gara sono stati attribuiti i codici CIG nn. 5732898915 (Lotto 1) e 5732978B19 (Lotto 2);
- l'esito della procedura di gara ha determinato l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'Impresa con il ribasso offerto del% corrispondente ad un importo complessivo pari ad € (euro/...), per il Lotto e pari ad € (euro

Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto.
PA 122/2014. CIG

...../..) per il Lotto 2, comprensivo degli oneri per la sicurezza inclusi, pari ad € (euro) oltre IVA;

- l'Impresa, risultata aggiudicataria provvisoria, ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara;
- sono stati effettuati gli accertamenti di cui alla normativa antimafia;
- l'Impresa risulta disporre di capitali e risorse necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione del servizio appaltato, con gestione ed organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia - in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., art. 26 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 - e da quanto evincesi dalla documentazione prodotta ai fini dell'affidamento del servizio;
- conseguentemente, l'Azienda ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore dell'Impresa.

Tanto premesso e richiamato, si addiviene, tra le suindicate parti, alla stipula del presente contratto, regolato dai patti che seguono.

ART. 1 – PREMESSA

La narrativa che precede, come pure gli atti e i documenti ivi richiamati - costituisce patto ed è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura dei buoni pasto – Lotto – CIG, utilizzabili presso una vasta rete di locali convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni, come

Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto.
PA 122/2014. CIG

dettagliato dalle Specifiche Tecniche contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 3 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità stabiliti nei seguenti documenti di gara - costituiti dal bando GUUE e GURI, dal disciplinare e dai verbali di gara - e dai documenti di esecuzione dell'appalto, costituiti dal Capitolato Speciale di Appalto (comprensivo del Foglio delle Condizioni e delle Specifiche Tecniche), dalle dichiarazioni rese dall'Impresa, tra cui il Modello Gamma e l'offerta economica, presentate in sede di gara.

I documenti sopra elencati si intendono qui per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Completano l'orientamento per l'esecuzione dell'appalto il Codice Etico ABC e la Politica integrata aziendale per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro.

Il, quale dell'Impresa, dichiara pertanto di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati e di aver preso visione e di avere piena conoscenza delle caratteristiche tecniche del servizio che andrà ad eseguire e di tutte le condizioni e modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, di espletamento del servizio stesso, nonché di ogni altra informazione desumibile dalla documentazione innanzi riportata. Egli dichiara altresì di essere pienamente consapevole dell'indispensabilità del

rispetto, per l'intero corso del rapporto contrattuale, dei contenuti delle clausole sottoscritte nel modello Gamma allegato all'offerta presentata e dell'indispensabilità della sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, e che la violazione anche di una sola delle suddette clausole o la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A tal fine, resta espressamente convenuto che l'Azienda ha facoltà di esercitare, per l'intero corso del rapporto contrattuale, i controlli e le verifiche che ritenga più opportuni, sia nei confronti dell'appaltatore, sia presso Enti Pubblici o privati, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto e dichiarati in sede di gara.

Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente contratto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti in quanto applicabili.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del presente contratto è di € (euro), comprensivo degli oneri per la sicurezza inclusi, pari ad € (euro), oltre IVA, ricavato applicando il ribasso offerto del% dall'Impresa in sede di gara. Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti dalla gestione dei rischi da interferenza.

L'appaltatore, sin dalla partecipazione alla procedura di gara, è consapevole che il suddetto importo complessivo, risultante dagli esiti di gara, è valutato in funzione del numero di buoni pasto stimati per l'intero periodo

contrattuale e per il valore facciale ad oggi previsto. L'importo finale dell'appalto sarà determinato dal numero esatto di buoni pasto regolarmente fatturati ai prezzi unitari ottenuti in esito alla procedura di gara.

L'appaltatore è, altresì, consapevole, sin dalla partecipazione alla procedura di gara, che l'Azienda si riserva la facoltà di modificare il valore facciale del buono pasto per ragioni di natura giuridico-normativa ovvero per intervenute contrattazioni di secondo livello.

Nel caso di mutazione del valore facciale del buono pasto, l'importo contrattuale non subirà variazione, ma sarà adeguata la durata del contratto, come meglio definito al successivo articolo 7. Tutto quanto innanzi esposto, senza alcuna possibilità per l'appaltatore di trarre motivo per chiedere risarcimenti o compensi ulteriori.

ART. 5 RINEGOZIAZIONE DEI PREZZI UNITARI

INIZIALI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza a quanto sancito dall'art. 2 comma 225 della L. 191/2009, che prevede l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e prezzo rapportabili a quelli degli accordi quadro conclusi da CONSIP, le Parti stabiliscono che l'Azienda, durante l'intera vigenza del rapporto contrattuale, potrà chiedere la rinegoziazione dei prezzi unitari offerti dall'impresa appaltatrice al fine di mantenerli al di sotto dei corrispondenti prezzi di riferimento del contratto CONSIP qualora disponibile. L'Impresa appaltatrice si impegna a rispettare la predetta clausola di rinegoziazione dei prezzi offerti, trasmettendo all'Azienda i nuovi prezzi rinegoziati,

comunque inferiori ai corrispondenti prezzi di riferimento del contratto CONSIP che, una volta accettati dall'Azienda diventeranno i nuovi prezzi unitari contrattuali. Qualora l'Impresa appaltatrice comunichi per iscritto la propria volontà di mantenere fermi i prezzi unitari originariamente offerti o comunque di non voler ridurre gli stessi al di sotto di quelli previsti dai relativi accordi quadro della CONSIP, l'Azienda avrà facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa senza alcun ulteriore onere e obbligo e con esclusione, per patto espresso, per l'impresa appaltatrice di qualsiasi domanda o rivendicazione volta ad ottenere indennizzi e/o ristori di qualsiasi genere derivanti dalla risoluzione del contratto, per avervi l'impresa appaltatrice espressamente rinunciato con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 6 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Il, nella qualità, dichiara che l'offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell'appalto contrattualmente convenuto è remunerativo ed è accettato, a seguito di uno studio approfondito dell'appalto in base a calcoli di propria convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a soddisfare di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti all'appaltatore dal presente contratto e dalle norme e dagli atti cui esso rinvia. I prezzi unitari sono intesi fermi e immutabili per tutta la durata contrattuale, ferme restando le possibili variazioni del valore facciale dei buoni pasto, come

Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto.
PA 122/2014. CIG

chiarito al precedente art. 4. Non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

ART. 7 - CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è di mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna delle attività.

Il termine di esecuzione è individuato nel mese di giugno 2017, salvo eventuali variazioni del valore facciale dei buoni pasto introdotte a seguito di interventi giuridico/normativi o da accordi contrattuali di 2° livello. Al verificarsi di una eventuale diminuzione del valore facciale del buono pasto, il contratto di appalto si intenderà prolungato per il periodo, espresso in mesi, commisurato alla nuova capienza contrattuale residua.

ART. 8 - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il buono pasto potrà essere utilizzato solo per l'intero valore facciale e potrà essere utilizzato dai dipendenti e lavoratori fiscalmente assimilati dell'Azienda, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa aziendale degli stessi; non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle per le quali è stato emesso. Il buono pasto dà diritto a consumare un pasto pari al suo valore facciale, restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza tra il prezzo del pasto e il valore del buono pasto; dà diritto all'Azienda di essere mallevata da qualsiasi protesta possa il ristoratore avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del buono pasto; non potrà in nessun caso dar luogo al rilascio di documenti fiscali di addebito del servizio, da parte dei locali

convenzionati, nei confronti dell'Azienda, dei suoi dipendenti o assimilati.

L'appaltatore dovrà rimborsare all'Azienda, per il loro valore facciale, i buoni pasto non utilizzati ovvero che siano stati oggetto di sottrazione, smarrimento, furto, secondo quanto stabilito dalle Specifiche Tecniche.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo, dalla documentazione contrattuale elencata all'articolo 3 che precede e delle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate dal Responsabile di contratto aziendale, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi ed alla qualità delle prestazioni richieste.

ART. 9 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste per l'esecuzione del servizio saranno applicate le penali stabilite dall'art. 10 del Foglio delle Condizioni, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento del maggior danno. Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese si procederà mediante trattenuta sulle fatture in attesa di pagamento e con deduzione del conto finale ovvero, in caso di crediti insufficienti allo scopo, mediante escussione della fideiussione di cui al successivo art. 12, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La misura complessiva delle penali comminate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; nell'ipotesi di un ammontare delle penali superiore a detta percentuale, l'Azienda risolverà il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE PER CONTO

DELLA SOCIETÀ - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL

CONTRATTO PER CONTO DELL'AZIENDA

L'appaltatore indica che, per proprio conto, assumerà la responsabilità del servizio oggetto del presente contratto, il che resta il soggetto esclusivo cui l'Azienda stessa si rivolgerà per ogni problematica connessa alla gestione e alla esecuzione delle attività previste nel presente contratto.

Seguirà lo svolgimento dell'appalto per l'Azienda
..... nella qualità di Responsabile del Procedimento, e
....., quale Responsabile del Contratto.

ART. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Non è dovuta alcuna anticipazione. I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto. La relativa fattura potrà essere inviata all'Azienda previo benestare del suo Responsabile del Contratto e il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell'Azienda della regolarità del DURC dell'appaltatore. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell'Azienda, senza diritto per l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità.

Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto.
PA 122/2014. CIG

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., pena l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge.

....., nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l'utilizzo del conto corrente identificato dal codice IBAN
accesso presso
nel rispetto della citata legge che dichiara di conoscere anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa ha costituito cauzione definitiva a copertura del mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a mezzo di polizza fideiussoria n.
emessa dalla Società, Agenzia n. di, in data,
fino alla concorrenza dell'importo di € (euro/00).

Detta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'importo garantito, secondo le modalità indicate nel citato art. 113. L'ammontare residuo sarà svincolato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, sempre che non sussistano cause ostative al suo svincolo.

Qualora la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, l'Azienda potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della medesima. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti da

corrispondere all'appaltatore.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

L'appaltatore assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l'Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa.

È obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi.

L'Impresa sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell'esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenere i costi e sollevare comunque l'Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.

Ai fini di cui al presente articolo, l'appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione n. emessa dalla Società Agenzia in data con scadenza, a copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto.
PA 122/2014. CIG

PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente contratto con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall'appaltatore e/o comunque impiegato nell'esecuzione dell'appalto spetta in via esclusiva a quest'ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell'Azienda.

L'Impresa ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa è obbligata, inoltre, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà, previste per i lavoratori, dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 12.

L'appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto e a consentire in ogni momento l'accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell'Azienda all'uopo incaricato. L'inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell'Azienda, l'automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ART. 15 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito, l'appaltatore si assume sin d'ora l'intera ed esclusiva responsabilità in merito; in particolare, l'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente.

Il dell'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che tutte le attrezzature, materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto rispondono pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità l'Azienda per

quanto riguarda la materia oggetto del presente articolo.

In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e/o di violazione di quanto previsto nel DVR da parte dell'appaltatore, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda, quest'ultima ha facoltà di ordinare la immediata sospensione delle prestazioni e di intimare all'Impresa di provvedere, entro un termine perentorio, alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora l'appaltatore non ottemperi entro il termine previsto, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 16 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale e parziale del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda. Stesso dicasi per il subappalto, anch'esso vietato, a pena di immediata risoluzione contrattuale in danno dell'appaltatore.

ART. 17 - REGOLARE ESECUZIONE

Non oltre novanta giorni dalla ultimazione delle prestazioni si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione, emessa dal responsabile del contratto e confermata dal responsabile del procedimento, che contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del direttore dell'esecuzione (responsabile di contratto), il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore.

ART. 18 – RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto genericamente previsto all'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Azienda si riserva di risolvere il contratto di diritto, in danno dell'Impresa, in tutti i casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici, dal Capitolato Speciale d'Appalto, e nei casi previsti dal presente contratto agli artt. 3, 5, 9, 14, 15, 16, 18, 24 e 25, oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui il Responsabile di Contratto verificasse reiteratamente che i buoni pasto forniti non siano spendibili, presso gli esercizi convenzionati indicati dall'Impresa, per il loro intero valore facciale, tale circostanza sarà considerata grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. e, pertanto, sarà facoltà dell'azienda procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Al fine di far valere la risoluzione di diritto l'Azienda dovrà dichiarare con lettera raccomandata inviata all'impresa di volersi avvalere della presente clausola ed il contratto si considererà conseguentemente risolto in danno dell'Impresa.

Il presente contratto verrà, altresì, risolto immediatamente ed automaticamente qualora la Prefettura – UTG – dovesse comunicare la sussistenza sul conto della Società di informazioni interdittive, di cui all'art. 10 del DPR 252/98, e per manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti casi:

- a) nei casi in cui l'appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – Codice degli appalti), così come individuate dal regolamento di cui alla medesima disposizione e con le procedure ivi stabilite;
- b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 163/2006;
- c) se nei confronti dell'appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Azienda, comunque, nei casi di negligenza e/o di imperizia nell'esecuzione delle attività o quando venga compromessa la loro tempestiva e corretta esecuzione, ha la facoltà di risolvere il contratto con decorrenza anticipata e di addebitare all'appaltatore il maggior onere gravante sulla Azienda medesima per la stipula di un nuovo contratto d'appalto, salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

Nel caso di risoluzione anticipata resta inteso che l'Azienda pagherà

esclusivamente le attività poste in essere fino alla data di operatività della risoluzione, senza alcun ulteriore onere e obbligo e senza diritto per l'appaltatore di rivendicare indennizzi e/o ristori.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI SPESE DI REGISTRAZIONE DEL

CONTRATTO E SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA –

PUBBLICAZIONE DATI

Le spese di bollo del presente contratto, della sua registrazione ed ogni altro eventuale onere complementare, cedono ad esclusivo carico dell'Impresa. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore come le spese relative alla pubblicazione del bando e degli esiti della gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in ossequio ai disposti di cui all'art. 66, comma 7-bis, del Codice (D.Lgs. 163/2006).

In relazione al presente contratto, ai sensi di legge e per espressa pattuizione tra le Parti, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda, secondo le procedure aziendali applicabili, le pertinenti informazioni previste dall'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, ed in particolare: 1) struttura proponente l'appalto; 2) oggetto del bando; 3) elenco degli operatori che hanno presentato offerta; 4) aggiudicatario; 5) importo di aggiudicazione; 6) tempi di conclusione di opere, servizio o fornitura; 7) importo delle somme liquidate.

Tali informazioni saranno altresì trasmesse alla AVCP.

ART. 20 - RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e regolamenti vigenti in

materia di pubblici appalti.

ART. 21 - DOMICILIO

L'Impresa dichiara che per tutti gli atti relativi al presente appalto il proprio domicilio è in

ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Salvo gli eventuali casi di deroga contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l'Azienda e l'appaltatore che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno esaminate in via amministrativa e l'Azienda medesima si pronuncerà nel merito.

Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

È escluso il vincolo di solidarietà tra ABC Napoli e Net Service, in relazione ai due distinti contratti di appalto stipulati (Lotto 1 e Lotto 2), per quanto attiene ad eventuali inadempimenti che dovessero verificarsi.

ART. 23 - PRIVACY - TRATTAMENTO DATI

L'appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'Azienda e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto, osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare, l'appaltatore si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in

particolare si obbliga a: **a)** eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare; **b)** custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; **c)** assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; **d)** conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; **e)** utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla citata Legge; **f)** utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'appaltatore si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi.

L'appaltatore si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

L'appaltatore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e

collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy ed a fornire loro idonea formazione al riguardo.

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In caso di istanza degli interessati che coinvolga l'operato dell'appaltatore, quest'ultimo si obbliga a fornire all'Azienda le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt. 145, 146 e 154 del Codice Privacy.

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Azienda e l'appaltatore, si evidenzia che ciascuna delle parti nei confronti dell'altra riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento.

Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero.

La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni

potranno essere comunicate a dipendenti, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto.

Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti richiamate nel presente contratto.

ART. 24 - CODICE ETICO ABC E POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE,

SALUTE E SICUREZZA

Il, nella qualità, dichiara di conoscere il Codice Etico adottato dall'Azienda e si impegna nei confronti di quest'ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in esso stabiliti.

Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile. Il, nella qualità, dichiara di aver preso visione e di conoscere la Politica per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza dell'Azienda.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l'appaltatore assume l'impegno di comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari, a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata di cui in premessa.

Napoli,

Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto.
PA 122/2014. CIG

L'Azienda

L'Appaltatore

Espressa approvazione di clausole ex art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente e specificamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

L'Azienda

L'Appaltatore

www.AlboPretrorionline.it

www.AlboPretorionline.it?